



CAMERA DI COMMERCIO  
DELL'UMBRIA

## **Relazione tecnico – finanziaria Contratto collettivo decentrato integrativo Personale dirigente anno 2022**

La relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. RGS n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.



## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

### **FONDO RISORSE NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE – ANNO 2022**

La presente relazione tecnico finanziaria allegata alla quantificazione delle risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, è redatta secondo il modello di cui alla circolare RGS. n. 25 del 19 luglio 2012 e opportunamente adattata alla luce della nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato introdotta dall'art. 57 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020.

#### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

A seguito della sottoscrizione, in data 17 dicembre 2020, del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è contenuta nell'art. 57, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione del fondo. Il nuovo CCNL, inoltre, con l'art. 62 disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatto salvo l'articolo 27, commi 1 e 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.2.2006, espressamente confermato dalle nuove disposizioni. Sulla base della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del nuovo CCNL, pertanto, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dall'anno 2021 risulta costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% del monte salari dirigenza 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della L. n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per le Camere di commercio è espressamente previsto, nell'art. 57 comma 4, che lo stanziamento di tali risorse debba essere subordinato alla verifica dell'insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 784 della L. 205/2017.

Le risorse del Fondo così costituite devono essere annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato, in base all'art. 57 comma 3, riservando a quest'ultima non meno del 15% del fondo stesso.

Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno.



Infine, nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo.

La composizione delle risorse decentrate per l'anno 2022 del personale dirigente viene di seguito dettagliata ed esplicitata avvalendosi, tra l'altro, anche degli schemi e delle indicazioni fornite nel tempo dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari per la compilazione della tabella del conto annuale riguardante il fondo per la contrattazione integrativa, nonché nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che per quanto concerne il personale dirigente non esiste a livello contrattuale, neppure a seguito del recente rinnovo, una distinzione nella composizione delle risorse decentrate analoga a quella introdotta a partire dal 2004 per il personale non dirigente, ed in particolare tra risorse stabili e risorse variabili.

La Ragioneria Generale dello Stato, inizialmente con le tabelle del conto annuale e poi con gli schemi delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dei contratti decentrati integrativi, ha tuttavia proceduto, in via interpretativa ed estensiva, a classificare ciascuna voce di costituzione del fondo a seconda che fosse riconducibile nell'ambito delle risorse fisse e ricorrenti piuttosto che delle risorse variabili, ciò al fine dichiarato di uniformare gli schemi di rappresentazione delle risorse decentrate.

In assenza al momento di linee guida ufficiali in merito alla suddetta classificazione tra risorse stabili e risorse variabili in relazione alle nuove voci di costituzione del Fondo risorse decentrate per la dirigenza a partire dall'anno 2021, si ritiene di redigere la presente relazione tecnico-finanziaria in analogia a quanto è stato fatto per il personale non dirigente riservandosi di adeguare la rappresentazione e l'esposizione delle diverse componenti del Fondo alle eventuali future indicazioni che emergeranno.

Per il 2022, le risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono state quantificate, con delibera di Giunta n. 115 del 25.10.2022, per complessivi € 267.568,43, come di seguito riportato:

Descrizione	Importo
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2 lettera a) - Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL,	226.848,80
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2 lettera a) - .....ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (1,53% Monte Salari 2015)	5.260,43
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2 lettera a) - ..... e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2, lettera b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;	-
CCNL 2016-2018 ART. 57 comma 2, lettera c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in	-



misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2, lettera d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;	-
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2, lettera e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	15.742,22
Somme non utilizzate anno precedente	19.716,98
Decurtazione per rispetto del limite 2016 (€ 350.899,69) ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
	<b>267.568,43</b>

### **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

Secondo l'art. 57 comma 2 lettera a) del CCNL 17/12/2021, confluiscono in un unico importo annuale "tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno".

### **Risorse storiche consolidate**

La base di partenza sono le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dal Collegio dei Revisori nel 2020. Queste risorse fanno riferimento a precedenti disposizioni contrattuali e sono complessivamente pari ad € 226.848,80 come di seguito dettagliato:

ex CCIAA Perugia € 131.194,74 (verbale Collegio Revisori n. 81 del 21.01.2021)

ex CCIAA Terni € 95.654,06 (verbale Collegio Revisori n. 6 del 23.07.2020)

A queste risorse si aggiunge la RIA annua del personale cessato 2020, come stabilito dall'art. 57 comma 2 lettera a) che risulta essere pari a zero.

### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL del 17/12/2020, sono quelli stabiliti sempre all'art. 57 comma 2 lettera a), che prevede di aggiungere, alle risorse sopra quantificate, "quelle di cui all'art. 56" che così dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 03/08/2020 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, .... (omissis) ...".

Per la determinazione di questa posta si fa riferimento alle risultanze delle Tabelle 12 e 13 del Conto Annuale anno 2015 riguardanti le ex Camere di Commercio di Perugia e Terni, da cui emerge un monte salari relativo alla dirigenza come di seguito evidenziato:

<b>Conto annuale 2015</b>	<b>Monte salari dirigenza</b>	<b>Incremento 1,53%</b>
CCIAA Perugia	209.104,00	3.199,29
CCIAA Terni	134.715,13	2.061,14
Totale Monte Salari	343.819,13	5.260,43



Come precisato nell'orientamento Aran AFL33, le risorse calcolate (pari all'1,53% del monte salari anno 2015) incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018 (e quindi anche per l'anno 2019, 2020 ecc...) ma non possono essere intese come un incremento progressivo delle risorse di cui trattasi. L'integrazione pertanto è da intendersi costante nel tempo.

Riepilogando:

- l'unico importo annuale di cui all'art. 57 comma 2 lettera a) si compone teoricamente di:

		CCIAA Umbria
CCNL 17/12/2020 Art. 57 comma 2 lettera a) unico importo annuale	Art. 57 comma 2 lettera a) Risorse certe e stabili negli importi certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020	226.848,80
	Art. 57 comma 2 lettera a) RIA annua personale cessato anno 2020	-
	Art. 57 comma 2 lettera a) Integrazione pari all'1,53% monte salari anno 2015	5.260,43
<b>TOTALE</b>		<b>232.109,23</b>

### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi stabili che, avendone i requisiti, possono essere alimentati periodicamente, sono stabiliti all'art. 57 comma 2 lettera c) del CCNL 17/12/2020, nella parte in cui prevede l'inserimento di un "importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno".

Per l'anno 2022 non sono previste risorse da inserire a tale titolo.

Le **risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità** sono dunque pari a € 232.109,23.

### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili che il nuovo CCNL del 17/12/2020 individua, al fine di alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, sono previste sempre all'art. 57 comma 2 alle lettere b, c (seconda parte), d, e.

Descrizione	Importo
CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2 lettera b) Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.	-
CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2 lettera c) – parte variabile ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione.	-



CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2 lettera d) Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60.	-
CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2 lettera e) Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia e nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	15.742,22
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 3) Somme non utilizzate anno precedente	19.716,98
	<b>35.459,20</b>

Nello specifico:

### **Art. 57, comma 2 lettera e)**

Le risorse appostate a Fondo 2022 ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL 17/12/2020 sono state stanziati dalla Giunta camerale con delibera n. 115 del 25.10.2022. Considerato che la norma in esame consente agli enti adeguati margini di autonomia, nel rispetto di criteri di ragionevolezza e di capacità finanziaria e di bilancio, la Giunta ha ritenuto di stanziare la somma complessiva di € 15.742,22 al fine di rispettare il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 per il cd. "Limite 2016".

### **Art. 57, comma 3**

Le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente risultano pari € 19.716,98 come di seguito dettagliatamente evidenziato:

	Anno 2021
Fondo 2021 (PG+TR)	232.109,23
Retribuzione di posizione pagata	-138.560,57
Retribuzione di risultato pagata	-72.713,54
Retribuzione di risultato non erogata (economie)	-1.118,14
Risparmi da riportate all'anno successivo	19.716,98

## **Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo**

Il vincolo normativo che limita la crescita del Fondo 2023 è la disposizione prevista all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017. La norma, nell'abrogare dal 1° gennaio 2017 l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, stabilisce che a decorrere dalla stessa data "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ..... (omiss)....".

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 stabilito per il personale dirigente, diviene quindi il limite da non superare per gli anni futuri, a partire dal 2017.

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 quale limite non superabile per la determinazione delle risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per la Camera di Commercio dell'Umbria è definito quale somma dei vincoli applicati e certificati per gli Enti soppressi ed è complessivamente pari a **€ 242.591,02** (di cui € 131.194,74 riferibili alla ex Camera di Perugia ed € 111.396,28 alla ex Camera di Terni).

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 135/2018 (convertito con legge n. 12 del 11/02/2019), secondo il quale:

- "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del



## CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

*decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico",*

per l'anno 2022, l'ammontare delle risorse del trattamento accessorio della dirigenza da porre a confronto con il limite 2016 è dato da:

Descrizione	Importo
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2 lettera a) - Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL,	226.848,80
CCNL 2016-2018 Art. 57 comma 2, lettera e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	15.742,22
	<b>242.591,02</b>

Dalla quantificazione delle risorse 2022 da confrontare con il limite 2016 (come rideterminato sopra) si sono escluse:

- gli incrementi di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, stabilite all'art. 56 del nuovo CCNL 17/12/2020, ed inserite nel Fondo ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a): € 5.260,43
- le somme non utilizzate dell'esercizio precedente: € 19.716,98

Le risorse che per il 2022 vengono destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che rientrano nel calcolo del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, risultano rispettare il Limite 2016.

### **Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	232.109,23
RISORSE VARIABILI	35.459,20
	<b>267.568,43</b>
Decurtazione Fondo 2021 per rispetto limite Fondo 2016	-
<b>TOTALE FONDO 2022</b>	<b>267.568,43</b>

### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non esistono somme allocate all'esterno del fondo esaminato nelle sezioni precedenti.





## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Tale modulo è relativo alla programmazione di utilizzo delle risorse, concordate con le OO.SS.

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

In questa sezione sono rappresentate le poste di utilizzo del Fondo risorse decentrate la cui destinazione esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto Collettivo Nazionale e/o da Contratti Integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Non esistono per l'anno 2022 somme già vincolate in destinazione e pertanto sottratte alla contrattazione integrativa.

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Per la Camera di Commercio dell'Umbria è la Giunta camerale che definisce il valore economico relativo ad ogni posizione dirigenziale che tiene conto di una valutazione preventiva ed oggettiva della posizione basata su parametri connessi alla sua collocazione nella struttura, alla sua complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali interne ed esterne connesse.

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione	156.000,00
Retribuzione di risultato	111.568,43
	<b>267.568,43</b>

### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2022

### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	-
Somme regolate dal contratto	267.568,43
Destinazioni ancora da regolare	-
<b>TOTALE</b>	<b>267.568,43</b>

### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Si rinvia a quanto riportato nella sezione V del Mod. I della presente relazione tecnico-finanziaria.





**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

**a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Parte non pertinente con riferimento al personale dirigente. Non esiste, infatti, a livello contrattuale un vincolo specifico riguardante la copertura delle destinazioni di natura certa e continuativa con sole risorse stabili, non essendoci, a monte la suddivisione tra tipologie di risorse stabili e variabili.

La disciplina esistente per il personale dirigente, costituita dall'art. 57 comma 3 del CCNL 17.12.2020, prevede soltanto che le risorse decentrate del fondo devono essere annualmente e integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e che al risultato deve essere destinato non meno del 15% delle risorse complessive.

**b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Il sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall'ente con delibera n. 100 del 06.09.2022 garantisce la logica selettiva e meritocratica della valutazione della performance individuale escludendo ogni forma di erogazione dei compensi per la produttività in maniera indifferenziata o sulla base di forme di automatismi comunque denominati, in assenza di verifiche e attestazioni sul livello di prestazione raggiunto.

**c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

Parte non pertinente per il personale dirigente.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.**

Si ricorda che l'anno 2021 rappresenta il primo esercizio di operatività del nuovo Ente, Camera di commercio dell'Umbria, nato dall'accorpamento in data 28.01.2021 delle ex Camere di commercio di Perugia e Terni.

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022
RISORSE STABILI	232.109,23	232.109,23
RISORSE VARIABILI	-	35.459,20
	<b>232.109,23</b>	<b>267.568,43</b>
Decurtazione Fondo 2021 per rispetto limite Fondo 2016	-	-
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>232.109,23</b>	<b>267.568,43</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**



**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le somme relative al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono imputate in un conto di spesa, precisamente il conto 321014 "Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti", quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

Per il 2022 il fondo è pari a € 267.568,43 e sarà rilevato contabilmente secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Anno 2022
Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 Conto 244001 "Debiti per risorse decentrate" Economie Fondo 2021	19.716,98
Preventivo economico 2022 Conto 321014	247.851,45
	<b>267.568,43</b>

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Descrizione	Anno 2022
Fondo 2021 (PG+TR)	232.109,23
Retribuzione di posizione pagata	-138.560,57
Retribuzione di risultato pagata	-72.713,54
Retribuzione di risultato non erogata (economie)	-1.118,14
Risparmi da riportate all'anno successivo	19.716,98

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Come già riportato nella sezione I del presente Modulo IV, il fondo 2022 trova completa copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione e nei conti sopra richiamati.

Tali risorse sono al netto degli oneri riflessi (oneri previdenziali e Irap) che trovano capienza rispettivamente nel conto 322000 "Oneri previdenziali" del mastro "Competenze al personale" e nel conto 327022 "Irap dipendenti" del mastro "Oneri diversi di gestione".

IL SEGRETARIO GENERALE  
firmato Federico Sisti